



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### SERVIZIO LIBRO FONDIARIO

### **CIRCOLARE N. 1 /2008**

Trento, 4 gennaio 2008

Oggetto: *L. P. 27 luglio 2007, n. 13*

*Vincoli di destinazione a fini socio assistenziali*

La Legge Provinciale n. 13/2007 ha definito il sistema delle politiche sociali in provincia di Trento e ha disciplinato l'organizzazione dei relativi servizi, istituendo un sistema integrato di interventi volto alla promozione della solidarietà.

La legge avrà efficacia dalla data di trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

L'art. 39 prevede la concessione, da parte della Provincia e degli enti locali, di contributi in conto capitale, ad enti, associazioni, cooperative ed altri soggetti aventi tra i propri fini lo svolgimento di attività socio-assistenziali. Criteri e modalità di erogazione dei contributi sono individuati dagli enti competenti.

Qualora detti contributi abbiano ad oggetto beni immobili questi sono gravati da vincolo di destinazione da annotarsi sul libro fondiario. La legge prevede un termine ventennale in caso di contributi inferiori ad un milione di Euro, ed uno trentennale per contributi superiori ad un milione di Euro. Il vincolo di destinazione non è assoluto, in quanto durante la permanenza dello stesso l'immobile può essere adibito ad un utilizzo diverso da quello per il quale è stato concesso, previa autorizzazione.

Di seguito si elencano l'art. 39, e modelli di annotazione del vincolo

Il Dirigente

dott.ssa Iole Manica

## Art. 39

### *Contributi in conto capitale*

1. Gli enti locali e la Provincia concedono ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private aventi tra i propri fini lo svolgimento senza scopo di lucro di attività socio-assistenziali contributi in conto capitale per:

- a) l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento degli immobili destinati alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;
- b) l'acquisto di arredi e attrezzature destinate agli interventi socio-assistenziali.

2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; per gli altri enti i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento. Tra le spese ammissibili a finanziamento sono comprese quelle derivanti dalla necessità di disporre, nel periodo di realizzazione dei lavori di riattamento e ampliamento di cui al comma 1, lettera a), di strutture alternative.

3. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono individuati dagli enti competenti. Se i contributi hanno ad oggetto beni immobili o mobili destinati alla realizzazione di servizi d'interesse provinciale, i criteri e le modalità di erogazione sono individuati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

4. I beni immobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali **annotato** sul libro fondiario, decorrente dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto e di durata pari a:

- a) venti anni in relazione alla concessione di contributi fino a 1.000.000 di euro;
- b) trenta anni in relazione alla concessione di contributi superiori a 1.000.000 di euro.

5. Gli importi previsti dal comma 4 sono aggiornati annualmente in base al tasso d'inflazione.

**5 bis. L'ente competente alla concessione del contributo adotta, sulla base del contratto di compravendita dell'immobile o dell'attestazione di fine lavori rilasciata dal tecnico responsabile, apposito provvedimento che costituisce titolo per l'annotazione sul libro fondiario del vincolo di destinazione. Il vincolo è cancellato, decorsi i termini di cui al comma 4, a cura e spese del proprietario dell'immobile.**

6. Nel corso della durata del vincolo previsto dal comma 4 l'intero immobile o parte di esso può essere adibito a un utilizzo diverso da quello per il quale è stato concesso il contributo, previa autorizzazione dell'ente competente. L'autorizzazione è disposta, secondo criteri e modalità stabiliti dall'ente competente, purché:

- a) sia mantenuto il fine sociale dell'utilizzo;
- b) in caso di utilizzo temporaneo a fini diversi da quello di cui alla lettera a), gli introiti derivanti siano destinati alla copertura di oneri per la gestione dei servizi socioassistenziali o socio-sanitari dell'ente che ha ricevuto il contributo;
- c) in caso di utilizzo permanente a fini diversi da quello di cui alla lettera a), sia rideterminato il contributo ovvero siano recuperate, anche parzialmente, le somme già corrisposte.

**6 bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 costituisce titolo per la cancellazione anticipata del vincolo relativamente all'intero immobile o alla parte di esso adibito a diverso utilizzo.**

7. I beni mobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali. L'ente competente a erogare i contributi individua i criteri in base ai quali fissa la durata dei vincoli e i casi in cui è consentito lo svincolo dei beni.

8. L'ente competente disciplina altresì le conseguenze del mancato utilizzo, nel corso della durata del vincolo di destinazione e per un periodo accertato superiore ad un anno, dei beni mobili ed immobili oggetto di contributo.

9. Gli interventi finanziati ai sensi di quest'articolo possono riguardare anche immobili e opere da destinare allo svolgimento di attività sanitarie o socio-sanitarie, purché la parte di intervento destinata a tali finalità abbia carattere non prevalente rispetto all'intervento complessivo.

## **Art. 39 L.P. 27-07-2007 n. 13 (Politiche Sociali)**

**Titolo:** provvedimento

**Annotazione:** “si annota, a carico della p.ed/p.m....., il vincolo ventennale di destinazione a fini socio-assistenziali di cui all’art. 39 c. 4 lett. a) della L.P. 27-07-2007, n. 13, decorrente dal.....(data fine lavori o data di acquisto)

**Annotazione:** “si annota, a carico della p.ed/p.m....., il vincolo trentennale di destinazione a fini socio-assistenziali di cui all’art. 39 c. 4 lett. b) della L.P. 27-07-2007, n. 13, decorrente dal.....(data fine lavori o data di acquisto)

## **Art. 39 L.P. 27-07-2007 n. 13 (Politiche Sociali)**

**Titolo:** Autorizzazione

**Cancellazione:**

“si cancella l’annotazione sub G.N....”